

## **Parere n.168 del 21/09/2011**

**PREC 174/11/L**

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Sellia Marina (CZ) – *“Procedura aperta per l'appalto dei lavori di consolidamento del Centro abitato di Sellia Marina (CZ), Località Polidoro”* – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – Importo a base d'asta: euro 612.850,00 – S.A.: Comune di Sellia Marina (CZ).

### **Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

In data 2 agosto 2011 è pervenuta l'istanza in epigrafe, con la quale il Comune di Sellia Marina ha chiesto un parere circa la controversia insorta con l'Impresa edile Cataldo Francesco nel corso della procedura indetta per l'affidamento dei lavori in oggetto.

A tal fine la stazione appaltante rappresenta quanto segue.

A seguito della dell'aggiudicazione provvisoria dei lavori di consolidamento del centro abitato di Sellia Marina, disposta in favore della ditta “Impresa S.r.l.” in data 01.06.2011, la concorrente Impresa Edile Cataldo Francesco, dopo aver avanzato richiesta di accesso agli atti, ha segnalato alla stazione appaltante che il costituendo R.T.I. BRUSONDA S.a.s./IGS S.r.l. avrebbe dovuto essere escluso in ragione del possesso, da parte della capogruppo, di un attestato SOA con scadenza al 08.04.2011. Pertanto, secondo l'impresa Cataldo Francesco, la BRUSONDA S.a.s. al momento della presentazione dell'offerta (il termine ultimo era fissato al 31.05.2011), non era in possesso di un valido attestato SOA.

A fronte, quindi, della richiesta avanzata dalla “Cataldo Francesco” avente ad oggetto la revoca dell'aggiudicazione provvisoria, l'esclusione del suddetto raggruppamento dalla gara e, grazie al ricalcolo della media, l'aggiudicazione dei lavori in proprio favore, la S.A. ha chiesto chiarimenti alla ditta BRUSONDA e alla CQOP SOA, le quali hanno provveduto ad inviare copia del contratto di rinnovo dell'attestazione stipulato in data **31.12.2010**, con sospensione di 90 giorni dei termini per la sua efficacia, scadente quindi in data **29.03.2011**.

In riscontro all'istruttoria procedimentale, formalmente avviata in data 10 settembre 2011, la stazione appaltante ha fatto presente l'urgenza del parere richiesto all'Autorità, atteso che la Regione Calabria, ente finanziatore dei lavori in oggetto, *“ha imposto che questi devono essere definitivamente aggiudicati entro, e non oltre, il 30/09/2011, pena la revoca del finanziamento concesso”*.

*Ritenuto in diritto*

La questione controversa oggetto del presente esame concerne la asserita illegittimità della procedura indetta dal Comune di Sellia Marina per l'affidamento dei lavori di consolidamento del centro abitato del Comune medesimo, per non avere, la stazione appaltante in parola, escluso dalla gara il R.T.I. BRUSONDA S.a.s./IGS S.r.l. nonostante la ditta capogruppo fosse priva di attestazione SOA alla data di presentazione dell'offerta.

Al riguardo vale rilevare che la pretesa di escludere dalla gara il suddetto raggruppamento sulla base della presunta carenza del requisito sopra richiamato è priva di pregio se si considera che, come debitamente documentato nel corso della gara tramite la documentazione *ut supra* prodotta, tale requisito era in possesso della ditta capogruppo BRUSONDA S.a.s.. Nel caso di specie, infatti, la stazione appaltante ha opportunamente disposto l'integrazione documentale di cui all'art. 46 del Codice al fine di consentire alla suddetta società di dimostrare la validità della certificazione prodotta.

A comprova di quanto appena affermato vale rilevare quanto segue.

Il termine per la presentazione delle offerte per la partecipazione alla gara di cui trattasi

scadeva in data **31.5.2011**. Il certificato SOA della società BRUSONDA aveva scadenza intermedia alla data dell' **8.4.2011**.

Il contratto di rinnovo è stato stipulato in data **31.12.2010**, con una sospensione di 90 giorni per la sua efficacia (**29.3.2011**), intervenuta, comunque, prima del termine ultimo di presentazione delle offerte.

Con riguardo alla validità dell'attestazione SOA, il C.G.A., con sentenza n. 304 del 27 aprile 2009, ha affermato che *"il termine a cui occorre fare riferimento ai fini della valutazione dei requisiti dei concorrenti alla gara è quello di scadenza per la partecipazione alla gara, restando fermo, ovviamente, che la conservazione dei prescritti requisiti debba essere debitamente accertata al momento della stipulazione del contratto"*.

Va osservato, pertanto, che nessuna esigenza - neppure di pari trattamento di tutte le imprese che hanno presentato offerta - potrebbe giustificare l'invocata esclusione, non prospettandosi alcuna lesione in danno delle imprese partecipanti una volta acclarato, sul piano sostanziale, che la BRUSONDA era comunque in possesso del prescritto requisito soggettivo di qualificazione, sussistendo, nel caso rappresentato, la prova documentale che alla data di scadenza della presentazione delle offerte (**31.5.2011**) la stessa era in possesso di una valida attestazione SOA.

In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto,

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'operato della stazione appaltante sia legittimo e la ammissione alla gara del raggruppamento BRUSONDA S.a.s/IGS S.r.l. conforme alla normativa di settore.

I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Andrea Camanzi

Il Presidente f.f.: Sergio Santoro

*Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 10 ottobre 2011*

Il Segretario: Maria Esposito